Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1060.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 4274

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.
Ammissione all'assistenza ENPAS dei sanitari, dei farmacisti e veterinari, dei maestri ed insegnanti diversi che prestano servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena in qualità di personale aggregato Pag. 4278

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1963.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati Pag. 4278

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee: Bando di gara n. 307, relativo alla costruzione di una strada in terra battuta sull'asse Fort-Archambault-Koumra-Doba, nella Repubblica del Ciad Pag. 4279

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile in Cagliari Pag. 4729

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 15-TO ». Pag. 4279

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4279

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione . . . Pag. 4280

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Scuola agenti di custodia di Portici Pag. 4281

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Tolmezzo Pag. 4283

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie e la casa di reclusione per donne di Venezia . . . . . Pag. 4284

Ministero della sanità:

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova. Pag. 4285

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di terza classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità Pag. 4287

Ministero della difesa-Aeronautica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a nove posti di operaio temporaneo di 1ª e 2ª categoria per le sedi di Novara e Capodichino, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1960 Pag. 4287

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esame e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti Pag. 4287

Ufficio medico provinciale di Enna: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna . . . . Pag. 4287

Ufficio medico provinciale di Messina:

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina. Pag. 4288

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina . . . . Pag. 4288

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1963, n. 1060.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Archivistica.

Storia delle dottrine politiche.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Sociologia ».

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti:

49) Strutture nucleari,
50) Tecnologie nucleari,
51) Fisica sanitaria,
52) Elettronica nucleare,
53) Effetti biologici delle radiazioni.

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Paleontologia umana e paletnologia ».

Art. 40, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in Scienze biologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento biennale di Botanica comporta un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica. Quelli di Zoologia e fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non potranno sostenere gli esami di Botanica I e Chimica biologica gli studenti che non abbiano superato gli esami di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Fisica e di Istituzioni di matematiche.

Non potranno sostenere gli esami di Anatomia comparata e zoologia gli studenti che non abbiano superato gli esami di Anatomia umana, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Fisica, Istituzioni di matematiche.

Non potranno sostenere l'esame di Fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato gli esami di Anatomia umana e Chimica biologica.

Non potranno sostenere i tre esami complementari del quarto anno gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami fondamentali ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

« Fitoiatria » e « Virologia vegetale ».

Art. 49, relativo alle modalità degli esami di laurea in Scienze agrarie, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, su un tema liberamente scelto dal candidato;

b) nello svolgimento di una tesina su materia diversa da quella della tesi;

c) nella discussione intorno alle osservazioni pratiche annotate dal candidato sull'apposito libretto delle esercitazioni compiute presso l'Azienda di Landriano.

I candidati all'esame di laurea devono depositare in segreteria i titoli della dissertazione e della tesina, firmati dai professori relatori, all'atto in cui essi presentano la domanda di ammissione all'esame di laurea.

La dissertazione di laurea e la tesina devono essere depositate in segreteria in triplice copia, dattilografate, almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea ».

Art. 61, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Filosofia, nonchè i laureati di altre Facoltà per i quali però l'ammissione è subordinata alla approvazione della Direzione della scuola ».

Dopo l'art. 82 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Art. 83. — La Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere ha lo scopo di guidare i laureati in lingue e nella ricerca scientifica, approfondendo altresì la loro preparazione didattica.

Art. 84. — La Scuola ha la durata di due anni. Vi si possono iscrivere i laureati in lingue e letterature straniere moderne delle Facoltà di lettere e di lingue, nonchè i laureati in Lettere che si siano laureati con una tesi di letteratura o filologia moderna.

L'ammissione è subordinata alla approvazione della Direzione della Scuola.

Per poter essere ammessi alla Scuola, in ogni modo i candidati dovranno dar prova di saper parlare e scrivere correntemente e correttamente la lingua in cui intendono specializzarsi.

Art. 85. — Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami nelle seguenti discipline:

a) la lingua e letteratura moderna in cui intendono specializzarsi (esame biennale) con esercitazioni di Metodologia didattica e di storia della civiltà studiata prescelta;

b) la Filologia corrispondente (esame biennale);

c) un'altra lingua e letteratura moderna il cui insegnamento sia impartito nella Facoltà (corso annuale);

d) un corso di storia della filosofia moderna (annuale),

e) una materia scelta da concordare col direttore dei corsi.

Art. 86. — Alla fine di ciascun anno di corso i candidati devono superare le seguenti prove scritte gradualmente progressive:

a) un dettato;

b) una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta;

c) una composizione di argomento letterario.

Art 87. — Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione dottorale sulla letteratura o filologia in cui si saranno specializzati, stesa interamente o in parte nella lingua straniera prescelta.

La scelta del tema della tesi sarà fatta di regola allo inizio del corso di studi, d'intesa col professore della materia e col direttore della Scuola, e il candidato sarà tenuto a informare il professore che lo guida, del progresso delle sue ricerche.

La discussione della tesi sarà fatta parte in italiano e parte nella lingua straniera, davanti ad una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facoltà, dal direttore della Scuola, dai professori delle materie seguite dal candidato e da un altro professore.

Art. 88. — La Scuola è diretta da un direttore, coadiuvato da un Consiglio composto dai titolari delle discipline che sono oggetto di insegnamento.

Art 89. — *Schema dei corsi*:

Francese:

I Anno: Francese; Filologia romanza; materia a scelta;

II Anno: Francese; Filologia romanza; Storia della filosofia; 2ª lingua;

Inglese:

I Anno: Inglese; Filologia germanica; materia a scelta,

II Anno: Inglese; Filologia germanica; Storia della filosofia; 2ª lingua.

Russo:

I Anno: Russo; Filologia slava: materia a scelta;

II Anno: Russo; Filologia slava; Storia della filosofia; 2ª lingua.

Spagnolo:

I Anno: Spagnolo; Filologia romanza; materia a scelta;

II Anno: Spagnolo; Filologia romanza; Storia della filosofia; 2ª lingua.

Tedesco:

I Anno: Tedesco; Filologia germanica; materia a scelta;

II Anno: Tedesco; Filologia germanica; Storia della filosofia; 2ª lingua.

Art. 141. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

1) Scuola di perfezionamento in fisica;
2) Scuola di perfezionamento in matematica;
3) Scuola di perfezionamento in biologia;
4) Scuola di perfezionamento in geologia applicata.

La durata del corso per il conseguimento dei singoli diplomi è di due anni. Alle Scuole di perfezionamento sono ammessi i laureati in possesso dei titoli indicati per ogni singolo diploma ».

Dopo gli articoli da 142 a 149 relativi alla Scuola di perfezionamento in Fisica, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle Scuole di perfezionamento in Matematica, in Biologia e in Geologia applicata.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MATEMATICA

Art 150. — La Scuola di perfezionamento in Matematica conferisce i diplomi di « perfezionamento in Matematica » secondo i seguenti indirizzi:

A) Indirizzo didattico;
B) Indirizzo generale;
C) Indirizzo applicativo.

A) *Diploma di perfezionamento in Matematica (indirizzo didattico)*.

Al corso sono ammessi i laureati in Matematica, in Fisica, in Matematica e fisica, in Ingegneria.

Insegnamenti fondamentali:

1) Didattica matematica;
2) Critica dei principi.

Insegnamenti complementari:

1) Analisi.
2) Algebra;
3) Geometria.
4) Fisica matematica,
5) Logica matematica;
6) Storia delle matematiche.

I predetti insegnamenti sono costituiti da cicli di conferenze, esercitazioni e discussioni a indirizzo didattico.

Gli esami sono tutti annuali. La validità di un anno di corso implica la frequenza di almeno due insegnamenti e il superamento degli esami relativi.

Per l'ammissione all'esame di diploma è richiesto il superamento degli esami sugli insegnamenti fondamentali e su due degli insegnamenti complementari.

L'esame di diploma consiste in una prova teorico-pratica relativa al complesso dei corsi seguiti dallo allievo.

B) *Diploma di perfezionamento in Matematica (indirizzo generale)*.

Al corso sono ammessi i laureati in Matematica, in Fisica, in Matematica e fisica, in Ingegneria che dimostrino particolari attitudini alla ricerca scientifica, in base ad un giudizio insindacabile del Comitato direttivo.

Gli insegnamenti riguardano cicli di lezioni di aggiornamento relativi alle seguenti discipline:

1) Analisi,
2) Algebra;
3) Geometria;
4) Fisica matematica;
5) Critica dei principi.

Ogni iscritto dovrà svolgere per ogni singolo anno di corso una ricerca originale su un tema assegnato o concordato con un professore ufficiale del corso. La ammissione al secondo anno di corso implica il superamento degli esami su almeno due degli insegnamenti sopra indicati.

Il diploma sarà rilasciato dopo il superamento degli esami su quattro cicli di lezioni scelti tra quelli sopra elencati ed in seguito ad un giudizio di idoneità dato da una Commissione, in base ai risultati delle ricerche eseguite durante il biennio di corso.

C) *Diploma di perfezionamento in Matematica (indirizzo applicativo).*

Al corso sono ammessi i laureati in Matematica, in Fisica, in Matematica e fisica, in Ingegneria.

Gli insegnamenti riguardano cicli di lezioni di aggiornamento relativi alle seguenti discipline:

1) Calcoli numerici (corso superiore);
2) Economia matematica;
3) Ricerca operativa:
4) Statistica;
5) Teoria delle macchine calcolatrici;
6) Teoria dei giochi.

Per l'ammissione al secondo anno di corso è richiesto il superamento degli esami in almeno due degli insegnamenti sopra elencati.

Per l'ammissione all'esame di diploma è richiesto il superamento degli esami su quattro degli insegnamenti sopra elencati.

L'esame di diploma consiste in una prova teorico pratica relativa al complesso dei corsi seguiti dallo allievo.

Scuola di perfezionamento in Biologia

Art. 151 — La Scuola di perfezionamento in Biologia conferisce il diploma di « perfezionamento in Biologia ».

La Scuola contempla tre indirizzi

a) ricerche biologiche;
b) genetica applicata;
c) biologia applicata.

Nel diploma di perfezionamento conferito dalla Scuola è fatta menzione dell'indirizzo seguito.

Titolo preferenziale per l'ammissione al corso è la laurea in Scienze biologiche; possono tuttavia essere iscritti anche laureati in Scienze naturali, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Agraria, Farmacia. Le iscrizioni sono limitate alla disponibilità dei posti e gli aspiranti verranno scelti in base ai titoli presentati e al risultato di un colloquio da una Commissione costituita da tre insegnanti del corso.

A) *Indirizzo di ricerche biologiche*

Gli insegnamenti sono:

1) Chimica e fisica applicata alla biologia (biennale):
2) Metodologia biologica (biennale);
3) Problemi attuali di biologia (biennale).

Gli allievi che non conoscono la lingua inglese saranno tenuti a frequentare, nel primo anno, un corso di tale lingua.

I corsi 1), 2), 3), hanno indirizzo prevalentemente di seminario e di discussione. Gli allievi sono tenuti a svolgere seminari su temi assegnati.

Al termine di ciascun anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sugli insegnamenti predetti. L'allievo respinto dovrà ripresentarsi l'anno successivo e, se si tratta dell'esame del secondo anno, dovrà iscriversi alla Scuola per un altro anno.

Gli allievi sono tenuti alla frequenza di uno dei laboratori biologici della Facoltà di scienze. Entro il mese di marzo del primo anno sarà assegnato un tema di ricerca sperimentale. I risultati di questa ricerca saranno presentati in una tesi scritta all'esame finale per il conseguimento del diploma.

B) *Indirizzo in genetica applicata.*

Gli insegnamenti sono:

1) Genetica fondamentale;
2) Citogenetica;
3) Genetiche speciali,
4) Produzioni di mutazioni sperimentali;
5) Statistica e pianificazione degli esperimenti;
6) Teoria della selezione.

Saranno svolti inoltre i seminari di Genetica biochimica e di argomenti specialistici. Gli allievi che non conoscono la lingua inglese saranno tenuti a frequentare nel primo anno, un corso di tale lingua.

A metà del primo anno verrà assegnato un tema di ricerca sperimentale applicativa, che dovrà essere compiuta entro l'anno successivo.

L'ammissione al secondo anno è condizionata dal superamento di due esami L'esame di diploma consiste nella discussione dei risultati conseguiti nella tesi sperimentale.

C) *Indirizzo in Biologia applicata.*

Gli insegnamenti sono:

Primo anno:

1) Elementi di statistica applicata;
2) Elementi di biologia degli animali di laboratorio:
3) Tecniche biochimiche I (biennale),
4) Tecniche microbiologiche;
5) Tecniche microscopiche;

Secondo anno:

6) Tecniche biochimiche II;
7) Titolazioni biologiche:
8) Titolazioni microbiologiche;
9) Test di funzionalità.

Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti del primo anno.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata al superamento degli esami di tutti i corsi sopra elencati.

L'esame di diploma consiste in una prova pratica seguita da una discussione e da un esame di cultura generale.

Scuola di perfezionamento in Geologia applicata

Art 152. — La Scuola di perfezionamento in Geologia applicata conferisce il « Diploma in Geologia applicata » secondo i seguenti indirizzi:

a) Geologia degli idrocarburi;
b) Idrogeologia;
c) Giacimenti minerari.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in Scienze geologiche, in Scienze naturali, in Ingegneria mineraria, in Ingegneria chimica, in Chimica industriale. Le iscrizioni sono limitate alle disponibilità dei posti e gli aspiranti verranno scelti, in base ai titoli presentati (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue ecc.) e al risultato di un colloquio, da una Commissione composta da tre insegnanti della Scuola.

Le materie di insegnamento per i tre indirizzi sono:

A) *Indirizzo in « Geologia degli idrocarburi »*.

Primo anno:

1) Chimica degli idrocarburi naturali;
2) Geofisica applicata alle ricerche degli idrocarburi naturali;
3) Sedimentologia;
4) Petrografia delle rocce sedimentarie;
5) Paleontologia stratigrafica;
6) Micropaleontologia;
7) Stratigrafia;
8) Geologia regionale;
9) Fotogeologia;
10) Metodi e apparecchi di perforazione;

Secondo anno:

11) Geochimica degli idrocarburi;
12) Microfacies;
13) Giacimentologia degli idrocarburi;
14) Tecnica geologica di cantiere nel campo degli idrocarburi;
15) Organizzazione delle ricerche di idrocarburi.

B) *Indirizzo in « Idrogeologia »*.

Primo anno:

1) Meteorologia e climatologia;
2) Nozioni di chimica delle acque;
3) Nozioni di idraulica;
4) Idrologia;
5) Geologia regionale;
6) Idrogeologia generale;
7) Nozioni di igiene delle acque;

Secondo anno:

8) Tecnica delle perforazioni;
9) Geofisica applicata alle ricerche idrologiche;
10) Geochimica delle acque;
11) Nozioni di costruzioni idrauliche;
12) Idrologia applicata.

C) *Indirizzo in « giacimenti minerari »*.

Primo anno:

1) Analisi chimica di minerali e rocce;
2) Tecniche di microscopia in luce polarizzate trasmessa;
3) Microscopia in luce riflessa e tecniche micrograniche;
4) Mineralogia descrittiva;
5) Geologia regionale;
6) Giacimentologia generale;

Secondo anno

7) Arte mineraria;
8) Topografia di miniera e stratimetria;
9) Concentrazione meccanica e flottazione dei minerali.
10) Prospezioni geochimiche e minerarie;
11) Prospezioni geofisiche applicate alla ricerca di minerali metallici e non metallici;
12) Giacimentologia regionale.

Norme comuni ai tre indirizzi.

Per l'ammissione al secondo anno è obbligatorio il superamento di almeno due esami degli insegnamenti previsti per il primo anno del corrispondente indirizzo.

Per l'ammissione all'esame di diploma lo studente dovrà superare gli esami di almeno sei insegnamenti scelti fra quelli previsti, in base ad un piano approvato dal Comitato direttivo.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema approvato in precedenza da un Comitato direttivo e nella dissertazione orale su un argomento prescelto dal candidato su tre proposti dalla Commissione d'esame 24 ore prima.

L'esame di diploma può essere preceduto da una prova pratica.

Gli articoli 153, 154 e 155 relativi alla Scuola di perfezionamento in coltivazioni irrigue e allevamenti zootecnici sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN COLTIVAZIONI IRRIGUE

Art. 153. — Alla Facoltà di agraria è annessa la Scuola di specializzazione in coltivazioni irrigue.

La durata del corso è di due anni.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in scienze agrarie.

Le materie d'insegnamento sono:

Primo anno:

1) Complementi di Idraulica agraria;
2) Legislazione delle acque;
3) Acque da irrigazione con esercitazioni di analisi chimica;
4) Coltivazioni irrigue I;
5) Attrezzature da irrigazione (motori, pompe e tubazioni),
6) Irrigazione a pioggia;
7) Patologia delle colture da acque non idonee;

Secondo anno:

8) Progettazioni irrigue;
9) Costruzioni idraulico-agrarie;
10) Coltivazioni irrigue II;
11) Consorzi di irrigazione;
12) Applicazioni economico-estimative.

Gli allievi, al termine di ogni anno, saranno sottoposti agli esami di profitto sulle materie di insegnamento.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente prescelto e concordato.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ZOOTECNICA

Art. 154. — Alla Facoltà di agraria è annessa una Scuola di specializzazione in Zootecnica.

La durata del corso è di due anni.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Scienze agrarie, in Medicina veterinaria o, a giudizio della Facoltà, provvisti di lauree similari.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni, nonchè di partecipare alle visite ed ai sopraluoghi tecnici in Italia ed in altri Paesi.

Le materie di insegnamento sono:

Primo anno:

1) Etnologia ed Etnografia I;
2) Miglioramento delle popolazioni degli animali domestici I,
3) Dottrina dell'alimentazione degli animali domestici;
4) Legislazione zootecnica;
5) Economia zootecnica;
6) Industria mangimistica;

Secondo anno:

7) Etnologia ed etnografia II;
8) Miglioramento delle popolazioni degli animali domestici II;

9) Tecnica di allevamento degli animali domestici;
10) Razionamento degli animali domestici;
11) Igiene zootecnica e profilassi delle malattie;
12) Tecnica commerciale e indagini di mercato;
13) Organizzazione degli allevatori.

Gli allievi, al termine di ogni anno, saranno sottoposti all'esame di profitto sulle materie di insegnamento. Alla fine del secondo anno, dovranno inoltre superare favorevolmente le prove finali che consistono in un esame scritto, in un esame pratico ed in un esame orale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente prescelto e concordato.

Art. 155. — Il direttore della Scuola di specializzazione in coltivazioni irrigue può essere il titolare della cattedra di Agronomia generale e coltivazioni erbacee oppure quello di Idraulica agraria; il direttore della Scuola di specializzazione in Zootecnica è il titolare della cattedra di Zootecnica generale. Ciascun direttore è assistito da una Commissione di due professori ordinari delegati dal Consiglio della Facoltà di Scienze agrarie. Il direttore della Scuola stabilisce l'ordine e gli orari delle lezioni e delle esercitazioni e decide su tutte le altre modalità didattiche atte ad assicurare la migliore preparazione degli allievi.

L'ammissione a ciascuna delle Scuole è limitata ad un massimo di trenta allievi per ciascun anno di corso; il Consiglio della Facoltà di Scienze agrarie fissa i criteri per l'accettazione delle domande di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Ammissione all'assistenza ENPAS dei sanitari, dei farmacisti e veterinari, dei maestri ed insegnanti diversi che prestano servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena in qualità di personale aggregato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la lettera *d*) dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificata dalla lettera *e*) dell'art. 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Decreta:

Articolo unico.

I sanitari, i farmacisti e veterinari, i maestri ed insegnanti diversi che prestano servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena in qualità di personale aggregato sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1963
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 71

(7725)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1963.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 2386 in data 27 giugno 1963, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Enrico Ziantoni quale suo rappresentante effettivo in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del sig. Bruno Bertona, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Enrico Ziantoni è chiamato a far parte in qualità di membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori ed in sostituzione del sig. Bruno Bertona, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1963
Registro n. 9 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 25

(7703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 307, relativo alla costruzione di una strada in terra battuta sull'asse Fort-Archambault-Koumra-Doba, nella Repubblica del Ciad.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 111 del 22 luglio 1963 il bando di gara n. 307, relativo alla costruzione di una strada in terra battuta sull'asse Fort-Archambault-Koumra-Doba, nella Repubblica del Ciad. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di fr. CFA 900.000.000. Luogo di esecuzione: Fort-Archambault-Koumra e Doba.

Le offerte dovranno essere inviate, entro il 22 novembre 1963, in lingua francese, a mezzo raccomandata a: Monsieur le Directeur des Travaux Publics, B.P. 436, Fort-Lamy (Ciad), alle ore 13 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile in Cagliari.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 19/6377 del 18 agosto 1963, sentito il parere del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare una porzione dell'immobile in corso di costruzione in Cagliari, via Satta, angolo via Delitala, di proprietà dei signori Fedora, Eugenio e Nidia Barbera, per un prezzo non superiore a L. 45.000.000 (quarantacinque milioni).

(7726)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 15-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 15-TO », della ditta Blua Felice, con sede in Torino, via G. Giolitti n. 14.

(7731)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 27 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,98	621 —	621,05	621,02	621,05	620,92	621 —	621,05	621,10	621 —
$ Can.	573,09	573,20	573,25	573,30	572,40	573,25	573,30	573,17	573,20	573 —
Fr. Sv.	143,87	143.91	143,88	143,87	143,85	143,85	143,88	143,90	143,91	143,87
Kr. D.	89,87	89.91	89,93	89,94	89,80	89,84	89,92	89,87	89,93	89,92
Kr. N.	86,83	86.88	86.85	86,84	86,80	86,82	86,85	86.82	86,86	86,85
Kr. Sv.	119,63	119.70	119,68	119,70	119,60	119,65	119,68	119,65	119,66	119,65
Fol.	172,01	172,07	172,03	172,03	171,90	171,97	172,05	172,05	172,08	172,05
Fr. B.	12,44	12,45	12,445	12,44875	12,44	12,45	12,44625	12,44	12,45	12,45
Franco francese	126,72	126,74	126,75	126,74	126,70	126,71	126,73	126,72	126,75	126,73
Lst.	1737,97	1738.05	1738,20	1738,30	1737,75	1737,70	1738,10	1738,25	1738,50	1738 —
Dm. occ.	155,93	156.07	156,05	156,005	155,90	155,82	156,015	155,95	155,99	156 —
Scell. Austr.	24.07	24.07	24,07	24,06875	24,05	24,06	24,06875	24,06	24,07	24,07
Escudo Port.	21,67	21,70	21,69	21,68	21,70	21,68	21,66	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 27 agosto 1963

Rendita 5 % 1935	110,925
Redimibile 3,50 % 1934	90,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100.675
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	101.775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1963

1 Dollaro USA	621,01
1 Dollaro canadese	573,30
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	89,93
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	119,69
1 Fiorino olandese	172,04
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,735
1 Lira sterlina	1738,20
1 Marco germanico	156,01
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,67

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1962, registrato il 1° dicembre 1962 (registro n. 7, foglio n. 3), con il quale è stato indetto il concorso per titoli ad ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione nel ruolo del personale della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1962, registrato il 13 dicembre 1962 (registro n. 7, foglio n. 205), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenenie norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i criteri di massima determinati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Considerato che quest'ultima è incorsa in vari errori nella applicazione dei suddetti criteri di massima nei confronti dei seguenti candidati:

Aurilia Giuseppe, al quale sono stati attribuiti punti 0,10/10 in più, essendogli stato valutato autonomamente il diploma di computista commerciale, che costituisce un titolo di studio inferiore rispetto al diploma di ragioniere ed è assorbito da quest'ultimo;

Berardengo Raffaella nata Zavattaro, a favore della quale è stato valutato il servizio prestato in qualità di giornaliera di 1ª categoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio storico per la liberazione dal 1° luglio 1945 al 30 luglio 1946, con la minore attribuzione di punti 0,08/10;

Consoli Mario, a favore del quale non è stato preso in considerazione il servizio prestato, in qualità di diurnista di 3ª categoria presso l'Amministrazione finanziaria, dall'11 novembre 1942 al 15 novembre 1944, con l'attribuzione in meno di punti 0,096/10;

Florio Ugo, nei confronti del quale il servizio prestato, come avventizio di 3ª categoria, presso altra Amministrazione dello Stato, dal 1° luglio 1939 al 30 aprile 1948, è stato computato per anni 10 e 3 trimestri, anzichè per anni 8 e 3 trimestri, con l'attribuzione in più di punti 0,096/10;

Migliorati Zelio, al quale, per la voce « titoli di cultura » sono stati attribuiti punti 0,232/10 in meno, non essendo stato assegnato il punteggio corrispondente alla media riportata negli esami superati e non essendo stata valutata la vittoria nel concorso per esami ad applicato aggiunto in prova presso il Ministero dell'interno, di cui al decreto ministeriale 24 settembre 1959;

Nuccio Ida, nei confronti della quale il servizio prestato dal 17 novembre 1951 al 7 gennaio 1963 nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico della carriera di concetto della Corte dei conti è stato computato per anni 12, mesi 1 e giorni 21, anzichè per anni 11, mesi 1 e giorni 21, con l'attribuzione in più di punti 0,15/10 che, detratti dal punteggio complessivo attribuito dalla Commissione esaminatrice di 6,08/10, non consentono alla citata candidata di raggiungere l'idoneità nel concorso;

Sorace Olga nata Colagrande, a favore della quale non è stato volutato il servizio di diurnista di 3ª categoria, prestato presso il cessato Ministero degli scambi e valute dal 1° maggio 1942 al 16 novembre 1945 per anni 3 e trimestri 2, con l'attribuzione in meno di punti 0,168/10;

Tamborra Lorenzo, nei confronti del quale, per il servizio di ruolo nella carriera esecutiva, prestato presso il Ministero della marina mercantile dal 1° maggio 1951 al 31 agosto 1955, è stato attribuito il punteggio corrispondente al servizio non di ruolo di 3ª categoria, con l'attribuzione in meno di punti 0,204/10;

Ritenuto che, in conseguenza dei rilevanti errori, occorra procedere alla rettifica della graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Null'altro essendo da rilevare in ordine alla regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ad ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione nel ruolo del personale della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto del 17 novembre 1962:

N.	Nominativo		Punti
1.	Ricciardi dott. Nicola	punti	7,65000
2.	Ricci dott. Ugo	»	7,37500
3.	Bernassola dott. Aniceto	»	7,17500
4.	Cao Pinna dott. Anna Maria	»	7,16150
5.	Tamborra Lorenzo	»	7,12450
6.	Marenghi dott. Sergio	»	7,09000
7.	Doro dott. Franco	»	7,03500
8.	Ferrante dott. Giuseppina nata Tempesta	»	7 —
9.	Dragone Marcello	»	6,95650
10.	Samperi Salvatore	»	6,95450
11.	Impedovo dott. Giovanni	»	6,95125
12.	Papale dott. Salvatore	»	6,94125
13.	Verde dott. Ferdinando	»	6,93750
14.	Nicotra Giuseppe	»	6,85000
15.	Franchetti Giovanni	»	6,84375
16.	Castaldo dott. Raffaele	»	6,83125
17.	Romano Vincenzo	»	6,79500
18.	Finizio Renato	»	6,77325
19.	Berardengo dott. Raffaella nata Zavattaro	»	6,73625
20.	Florio Ugo	»	6,68300
21.	Landi Mario	»	6,66050
22.	Farabi Mario	»	6,64750
23.	Di Rienzo Vittorio	»	6,60025
24.	Pezzimenti Giuseppe	»	6,58750
25.	Testa dott. Angelo	»	6,58250
26.	Palazzi dott. Franca	»	6,58050
27.	Genovino Carlo	»	6,55925
28.	Lucchesi Concetta nata Biggio	»	6,53125
29.	Iraci dott. Francesco	»	6,51250
30.	Migliorati Zelio	»	6,47450
31.	Navone Tullio Maria	»	6,46750
32.	Consoli Mario	»	6,45400
33.	Caputo Mario	»	6,45150
34.	Rocchetti Vittoria	»	6,42500
35.	Marsili Alberto	»	6,40250
36.	Argenti Giovanni	»	6,39550
37.	Manetti Elettra nata Musco	»	6,39525
38.	Ferri Maria Assunta nata Pierini	»	6,33500
39.	Chiti Fausto	»	6,31525
40.	Tron dott. Maria Luisa nata Castorina coniugata con 2 figli	»	6,28500
41.	Gigante dott. Corrado, coniugato con 1 figlio	»	6,28500
42.	D'Amico Camillo	»	6,27750
43.	Aiello Giuseppe	»	6,27725
44.	Arnò Francesco, coniugato con 1 figlio, nato il 7 ottobre 1910	»	6,27500
45.	Alfì Iole nata Pedone, coniugata con 1 figlio, nata il 6 ottobre 1915	»	6,27500
46.	Capossela Maria, nata il 14 novembre 1922	»	6,27500
47.	De Amicis Giuseppe	»	6,26500
48.	Monforte Armando	»	6,26250
49.	Bianchi Alberto	»	6,25600
50.	Delli Priscoli Amalia nata Paunone	»	6,25000
51.	Dolciotti Cristina nata Venturini	»	6,23750
52.	Rotolo Rosalia	»	6,22500
53.	Gattullo Luigi	»	6,22250
54.	Sorace Olga nata Colagrande	»	6,22050
55.	Ferrara Mario	»	6,21775

56. Aurilia Giuseppe . . . punti 6,19850
57. Cannuli Giacomina nata Calamera . . » 6,18500
58. Rella Stefano . . . » 6,16850
59. Dragotto Francesco » 6,16300
60. Mangani Maria Cecilia nata Colombini » 6,14500
61. Funghi Maria Teresa . . » 6,13125
62. Marino Renato . . » 6,13000
63. Dragone Laura nata Del Monte . . » 6,12500
64. Ciccarelli Angelo . . » 6,10750
65. Petia Anna Maria nata Tognoli . . » 6,10600
66. Perroni Gilda nata D'Ambrosio . . » 6,09000
67. Cutrera dott. Elisa ved. Martino . . » 6,08450
68. Liguori Lidia . . . . » 6,07000
69. Orsini Giuseppe . . » 6,05700
70. Ponzeveroni Emilia nata Bucci . . » 6,04450
71. Coccoli Domenico » 6,04375
72. Vinciguerra Celso, combattente, coniugato con 3 figli » 6,04250
73. Ruggeri Alessio, combattente . » 6,04250
74. Capitani Vincenzina nata Desiderio » 6,03625
75. Algerino Rosa nata Maratea » 6,03450
76. Dattilo Aleardo, invalido di guerra, ex combattente . » 6,02500
77. Gerini Mario, ferito in combattimento . » 6,02500
78. Santiloni dott. Armando . . . » 6,02000
79. Ansalone Santa nata Verde . . . » 6,01750
80. Cenci Maria . . . . . » 6,01000
81. Bevilacqua Aldo . . . . » 6,00875
82. Martinelli Giorgio » 6,00850
83. Bontempi Francescantonio, invalido di guerra, ex combattente » 6,00500
84. Ruggeri Gabriella nata Lombardi, coniugata con 2 figli » 6,00500
85. Fiorenza Camillo » 6,00250
86. Pastore Pietro, combattente » 6 —
87. Branchi Diomira nata Purgatorio, coniugata . . . » 6 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati:

1. Ricciardi dott. Nicola
2. Ricci dott. Ugo
3. Bernassola dott. Aniceto
4. Cao Pinna dott. Anna Maria
5. Tamborra Lorenzo
6. Marenghi dott. Sergio
7. Doro dott. Franco
8. Ferrante dott. Giuseppina nata Tempesta
9. Dragone Marcello
10. Samperi Salvatore
11. Impedovo dott. Giovanni
12. Papale dott. Salvatore
13. Verde dott. Ferdinando
14. Nicotra Giuseppe
15. Franchetti Giovanni
16. Castaldo dott. Raffaele
17. Romano Vincenzo
18. Finizio Renato
19. Berardengo dott. Raffaella nata Zavattaro
20. Fiorio Ugo
21. Landi Mario
22. Farabi Mario
23. Di Rienzo Vittorio
24. Pezzimenti Giuseppe
25. Testa dott. Angelo
26. Palazzi dott. Franca
27. Genovino Carlo
28. Lucchesi Concetta nata Biggio
29. Iraci dott. Francesco
30. Migliorati Zelio
31. Navone Tullio Maria
32. Consoli Mario
33. Caputo Mario
34. Rocchetti Vittoria
35. Marsili Alberto
36. Argenti Giovanni
37. Manetti Elettra nata Musco
38. Ferri Maria Assunta nata Pierini
39. Chiti Fausto
40. Tron dott. Maria Luisa nata Castorina, coniugata con 2 figli
41. Gigante dott. Corrado, coniugato con 1 figlio
42. D'Amico Camillo
43. Aiello Giuseppe
44. Arnò Francesco, coniugato con 1 figlio, nato il 7 ottobre 1910
45. Alfi Iole nata Pedone, coniugata con 1 figlio, nata il 6 ottobre 1915
46. Capossela Maria, nata il 14 novembre 1922
47. De Amicis Giuseppe
48. Monforte Armando
49. Bianchi Alberto
50. Delli Priscoli Amalia nata Pannone
51. Dolciotti Cristina nata Venturini
52. Rotolo Rosalia
53. Gattullo Luigi
54. Sorace Olga nata Colagrande
55. Ferrara Mario
56. Aurilia Giuseppe
57. Cannuli Giacomina nata Calamera
58. Rella Stefano
59. Dragotto Francesco
60. Mangani Maria Cecilia nata Colombini
61. Funghi Maria Teresa
62. Marino Renato
63. Dragone Laura nata Del Monte
64. Ciccarelli Angelo
65. Petia Anna Maria nata Tognoli
66. Perroni Gilda nata D'Ambrosio
67. Cutrera dott. Elisa ved. Martino
68. Liguori Lidia
69. Orsini Giuseppe
70. Ponzeveroni Emilia nata Bucci
71. Coccoli Domenico
72. Vinciguerra Celso, combattente, coniugato con 3 figli
73. Ruggeri Alessio, combattente
74. Capitani Vincenzina, nata Desiderio
75. Algerino Rosa nata Maratea
76. Dattilo Aleardo, invalido di guerra, ex combattente
77. Gerini Mario, ferito in combattimento
78. Santiloni dott. Armando
79. Ansalone Santa nata Verde
80. Cenci Maria
81. Bevilacqua Aldo
82. Martinelli Giorgio
83. Bontempi Francescantonio, invalido di guerra, ex combattente
84. Ruggeri Gabriella nata Lombardi, coniugata con 2 figli
85. Fiorenza Camillo
86. Pastore Pietro, combattente
87. Branchi Diomira nata Purgatorio, coniugata

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 392. — CESSARI

(7714)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Scuola agenti di custodia di Portici

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Scuola agenti di custodia di Portici, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'spirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 256. — Gallucci

(7612)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Tolmezzo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Tolmezzo, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'spirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 257. — Gallucci

(7613)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie e la casa di reclusione per donne di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie e la casa di reclusione per donne di Venezia, con la retribuzione di L. 399.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal Commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami)

di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'spirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 258. — Gallucci

(7614)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità ad integrazione del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1962, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere bandito un concorso per esame a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in medicina veterinaria e della abilitazione all'esercizio professionale;

b) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, quali assistenti di ruolo;

d) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità Direzione generale affari amministrativi e personale Divisione III, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in igiene zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dispersioni di comunicazioni, dipendente da inesatta, oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda nonchè dei documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove pratiche ed un colloquio secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto per ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti, riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54, 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1963
Registro n. 6, *foglio n.* 23.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche

1. Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;
2. Ispezioni delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;
3. Accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologico, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) Disinfezione e disinfestazione;

c) Ispezioni delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) Zootecnica igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Schema della domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale affari amministrativi e personale Divisione III. — ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. di .) il residente in (prov. di .) in via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a quattro posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data presso l'Università di

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito in data presso l'Università di

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data

d) di scegliere per la prova obbligatoria la lingua e per quelle facoltative la lingua (o le lingue)

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Data . .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(7064)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di terza classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 2 Sanità, foglio n. 28, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di segretario tecnico di terza classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto 1° luglio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 298, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il successivo decreto 7 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1963, registro n. 2 Sanità, foglio n. 15, con il quale si è provveduto alla nomina dei membri aggiunti della Commissione giudicatrice di che trattasi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la nota del 9 maggio c.a., con la quale il prof. Mario Mormile, membro aggiunto della Commissione predetta, ha fatto presente di non poter partecipare alla prova orale di lingua francese per impegni precedentemente assunti;

Decreta:

La professoressa Anna De Rubertis, titolare di francese dell'Istituto industriale «Galilei» è nominata membro aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dimissionario prof. Mario Mormile.

Alla professoressa De Rubertis competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1963
Registro n. 5, *foglio n.* 151

(7742)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a nove posti di operaio temporaneo di 1ª e 2ª categoria per le sedi di Novara e Capodichino, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1960.

Si dà notizia che nel Foglio d'ordini dell'Aeronautica militare n. 16 del 1° giugno 1963 è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1963, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 94, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a nove posti di operaio temporaneo di 1ª e 2ª categoria per le sedi di Novara e Napoli-Capodichino, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1960.

(7743)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esame e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli a tredici posti di assistente in prova nel ruolo degli assistenti della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962 e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 14 dicembre 1962, avranno luogo nei giorni 18 e 19 settembre 1963 per gli assistenti alle antichità e 20 e 21 settembre 1963 per gli assistenti ai monumenti, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(7722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Enna n. 10687 in data 10 giugno 1958, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto dei comuni di Pietraperzia, Nicosia Frazione di Villadoro e Villarosa - Frazione di Villapriolo, vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 914 in data 14 marzo 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 1861 in data 4 giugno 1963, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso di cui sopra;
Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e constatata la regolarità di essi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto dei comuni di Pietraperzia, Nicosia - Frazione di Villadoro e Villarosa - Frazione di Villapriolo:

1. Randazzo Giovanni . . . . punti 57,474 su 100
2. La Monica Filippo . . . . » 53,406 »
3. Murè Alberto . . . . . . » 51,142 »
4. Calà Antonino . . . . . . » 40,923 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sulla « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 16 agosto 1963

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Enna n. 10687 in data 10 giugno 1958 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto dei comuni di Pietraperzia, Nicosia - Frazione di Villadoro e Villarosa - Frazione di Villapriolo, vacanti al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per i posti di medico condotto dei Comuni di cui sopra;
Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 269;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Randazzo Giovanni: Pietraperzia;
2) La Monica Filippo: Nicosia, frazione di Villadoro;
3) Murè Alberto: Villarosa, frazione di Villapriolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sulla « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 16 agosto 1963

Il medico provinciale: GRASSI

(7724)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 9564, del 24 giugno 1963, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1960;
Vista la nota del comune di Santa Marina Salina in data 1° agosto 1963, prot. n. 1333, dalla quale risulta che il dottor Zingales Giuseppe, vincitore del posto di condotta medica, ha rinunziato alla nomina;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina del concorrente che segue in ordine di graduatoria secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate;
Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorrente dott. Magistro Francesco è dichiarato vincitore del posto di condotta medica del comune di Santa Marina Salina.

Il presente decreto sarà publicato nei modi e termini di legge ed inviato al sindaco del Comune suddetto per l'esecuzione.

Messina, addì 20 agosto 1963

Il Medico provinciale

(7723)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7263 del 12 maggio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1959;
Viste le dichiarazioni con le quali le concorrenti Triolo Rosaria e Triolo Domenica rinunziano al posto di condotta ostetrica del comune di Venetico;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione di nomina della concorrente che segue in ordine di graduatoria e in base all'ordine di preferenza delle sedi indicate;
Visto l'art. 26 del regolamento del concorso, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente D'Amico Giovanna è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Venetico.

Il sindaco di Venetico è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 14 agosto 1963

Il Medico provinciale

(7669)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.